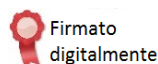


Pubblicato il 29/09/2026



N. 05349 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 09128/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9128 del 2026, proposto da

Mariaelena Faienza, rappresentata e difesa dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Emilio Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

di Mariassunta Bottoni, Nicoletta Maio, Elisa Paggetti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Del provvedimento comunicato in data 2.7.2026 con il quale si comunicava l'esclusione della ricorrente per il profilo di funzionario bibliotecario, motivato dall'asserita mancanza di requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando di cui al

decreto direttoriale 26 giugno 2025, rep. n. 956 (cfr. all. 1);

- Del provvedimento comunicato in data 10.7.2026 con il quale si trasmetteva la motivazione integrale dell'esclusione, deducendo che la ricorrente sarebbe priva del titolo di accesso alla procedura in base al mansionario, in quanto il master posseduto e attinente la materia dei beni librari non può essere valorizzato poiché di 1 livello (cfr. all. 2);

- Della graduatoria di merito dei vincitori per il profilo di Funzionario Bibliotecario approvata con il decreto direttoriale n. 1836 del 2.7.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui non include la ricorrente. SI confronti la graduatoria (cfr. all. 3);

- Del decreto direttoriale n. 1836 del 2.7.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente (cfr. all. 4);

- Del verbale n. 5 del 27.3.2026, resi conoscibili in data 10.8.2026 a seguito di accesso agli atti, mediante il quale si è deliberata l'esclusione della ricorrente e della richiamata scheda di valutazione contenente le motivazioni dell'esclusione, laddove escludono la ricorrente per l'asserito omesso possesso del titolo di accesso, in quanto il master posseduto risulterebbe di 1° livello, anziché di secondo (cfr. all. 5 o il file unico all. 26);

- Della scheda di valutazione nella parte in cui riconosce 1 punto anziché 4 per gli ulteriori di studio, tanto da non avergli attribuito il punteggio finale di 57,688, al quale avrebbe diritto tenendo conto di 24,73 punti per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza, 10 punti per la valutazione positiva nel triennio e 18,958 punti per la prova finale (cfr. all. 6);

- Del verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026 (cfr. all. 7) e di quello della sottocommissione n. 4 del 26.3.2026 (cfr. all. 8), laddove si ritenesse che gli

stessi abbiano introdotto quale requisiti di accesso dall'interno per il profilo di bibliotecario oltre alla laurea anche il possesso della scuola di specializzazione, o dottorato o master di 2° livello;

- Del verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. 7);

- Di tutti i verbali adottati dalla commissione centrale e sottocommissioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione della posizione della ricorrente, non conosciuti, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato di non ravvisare, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare – e salva ogni diversa valutazione nella sede della cognizione nel merito – apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, tenuto conto dello specifico riferimento, contenuto nella *lex specialis*, a “*qualsiasi titolo ulteriore previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre*”, del quale la ricorrente non ha dimostrato il conseguimento;

ravvisata, del pari, l'assenza di *periculum in mora*, non essendo dimostrata l'irreparabilità del danno paventato in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto, nondimeno, di dover disporre, già nella presente sede cautelare, per esigenze di celerità ed economia processuale che rendono opportuno addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, da individuare nei candidati, siano essi vincitori o idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4713, richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477), che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcata dalla ricorrente in caso di fondatezza della sua pretesa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, ord. 14 settembre 2026, n. 3879), con la quale, in buona sostanza, ella chiede – per quanto si ricava dalla lettura di p. 19 del ricorso – l'annullamento dell'esclusione, con attribuzione del punteggio di 57,688;

Ravvisata l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” i vincitori e gli

idonei di cui alla graduatoria gravata – nei termini innanzi chiariti – con indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso;

- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di poter compensare le spese di fase nei confronti del resistente Ministero in ragione della novità e della particolarità delle questioni trattate, mentre nulla si dispone con riguardo ai soggetti privati evocati in giudizio quali controinteressati, in quanto non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- respinge la domanda cautelare;

- dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini precisati in parte motiva.

Compensa le spese della fase cautelare nei confronti della parte resistente. Nulla spese nei confronti dei privati evocati in giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO